



ALLEGATO 3

CONTRATTO PER POLIZZA SERVIZI ASSICURATIVI PER RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI (CIG 9830416BE7)

TRA

Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico (per il seguito denominato, "ACI"), con sede legale in Roma, via Marsala, 8 (Partita IVA: 00907501001), nella persona della dottoressa Giuseppa Scimoni (CF: SCMGPP57L45H224Q), responsabile dell'Unità Progettuale per l'Attuazione della Centrale Acquisti della Federazione ACI, autorizzata alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

E

_____ (per il seguito denominata "Società" o "Assicuratore"), con sede legale in _____, via (CF Partita IVA) nella persona del Sig. in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale rep. n..... racc. del a cura del notaio dottor della suddetta società, con sede legale in.....via..... (CF.....e PI.....)

PREMESSO CHE

- a) nell'ambito del progetto di riassetto del sistema assicurativo, secondo le metodologie del *risk management* in grado di assicurare maggiore tutela alle diverse esigenze dell'Ente e, al contempo, ottenere economie gestionali, con determinazione a contrarre del Segretario Generale dell'Ente n. 3917 del 12 giugno 2023 è stata autorizzata la procedura aperta in ambito comunitario n.11/2023, ai sensi degli articoli 56 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- b) la procedura è stata indetta con spedizione in via telematica del bando di gara alla G.U.U.E in data _____ e pubblicato sulla G.U.R.I. n. _____ del _____, e gestita con RdO aperta sul Portale Acquisti dell'ACI, pubblicata sul sito del committente www.aci.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti, sulla piattaforma di *e-procurement* "Portale Acquisti ACI", nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale. in data _____ e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici in data _____, nonché su due quotidiani a diffusione locale in data _____,

_____ ai sensi dell'art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017;

- c) contestualmente alla pubblicazione è stata resa pubblica e disponibile *on-line*, per gli operatori economici interessati, la documentazione di gara (capitolato tecnico-prestazionale, disciplinare di gara, schema di contratto, *fac simile* dei documenti per la partecipazione e relativi allegati dal n. ___ al n. ___) sulla piattaforma *e-procurement* "Portale Acquisti ACI";
- d) all'esito della procedura, l'appalto in argomento è stato aggiudicato alla _____, avendo essa presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, come da determinazione del Segretario Generale n. ___ del _____;
- e) a seguito delle verifiche effettuate, con esito positivo, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice l'aggiudicazione è divenuta efficace con la stessa determinazione del Segretario Generale n. _____;
- f) ai sensi dall'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 s.m.i., sono state avviate, le richieste di informazioni antimafia, mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), istituita ai sensi dell'art. 82 del citato decreto legislativo;
- g) in data _____ è pervenuta, mediante la piattaforma Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), l'informazione liberatoria antimafia – richiesta con prot. n. _____ del _____, attestante l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 159/2011 e la non sussistenza delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto;
- h) il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è stato comunicato ai soggetti interessati tramite posta elettronica certificata, giusta comunicazione in atti;
- i) è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto, in conformità al paragrafo 25 del disciplinare di gara;
- l) ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è decorso il termine dilatorio di *stand still* ai fini della stipula del contratto;
- li) la _____ dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per realizzare i servizi oggetto della presente procedura di gara;
- n) la _____ dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico-prestazionale e da tutti gli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;

- o) la _____ ha prestato garanzia definitiva sotto forma di polizza assicurativa fideiussoria per un importo di € _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice, stipulata con _____ in data _____ n. _____;
- p) la _____ Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
- q) il numero di CIG assegnato dall'ANAC è 9830416BE7 e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
- r) con la stessa determinazione a contrarre n. _____ del _____ il dottor Alessandro Grassi è stato nominato responsabile unico del procedimento (RUP) del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1 - Disposizioni generali

1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti e documenti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. L'esecuzione del servizio è regolata:

- dalle clausole del presente contratto;
- dal capitolato tecnico della polizza avente ad oggetto la "Responsabilità Civile Patrimoniale" e la "Tutela Giudiziaria", composto dagli allegati A e B;
- dalla dichiarazione di offerta tecnica della Società (All. 1);
- dalla dichiarazione di offerta economica della Società (All. 2);
- dal Patto di integrità (All. 3);
- dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 (All. 4);

e, per quanto non previsto:

- dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito "Codice") e dalla normativa di riferimento regolante la materia;
- dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. – "Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;"

- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI (avviso in G.U.R.I. n.156 del 7 luglio 2001) e dalle disposizioni che dovessero essere emanate in materia in futuro;
 - dal Codice Civile e dalle disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni dagli atti soprarichiamati;
 - dalla normativa regolante il settore, nonché dai contratti collettivi nazionali di categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
0. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla data di stipula del presente contratto.

2. Oggetto del contratto

1. Il contratto, nelle modalità e nei tempi descritti nel capitolato tecnico-prestazionale (allegati A e B) e nell'offerta tecnica ed economica formulata dalla Società (All.1), ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa per "Responsabilità Civile Patrimoniale" e "Tutela Giudiziaria di Amministratori, Dipendenti e Professionisti dell'Automobile Club d'Italia".

3. Durata del contratto e proroga

1. Il contratto ha la durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti presumibilmente dalle ore 00:00 del 1° dicembre 2023 (o, comunque, dalla data di avvio dell'esecuzione che sarà indicata dall'ACI) fino alle ore 00:00 del 30 novembre 2027.
2. L'ACI, alla scadenza fissata al 30 novembre 2027, ha la facoltà di prorogare il contratto per la misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio. In tal caso la Società sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni agli stessi premi, patti e condizioni del contratto base.
3. L'opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto sottoscritto da ACI.
4. L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, previa costituzione dei depositi cauzionali definitivi.

4. Modifiche del contratto

1. Come previsto al paragrafo n. 4 del disciplinare di gara, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, l'ACI si riserva la facoltà, anche in via saltuaria od occasionale, di variare sia in aumento che in diminuzione, i

servizi oggetto del contratto nei casi di cui all'art. 106, comma 12, del Codice e nel rispetto delle modalità, condizioni e dei limiti previsti dal medesimo articolo, in linea con le indicazioni e precisazioni contenute nel Comunicato del Presidente ANAC del 23 marzo 2021.

2. Nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata da ACI tramite il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

5. Costi della sicurezza

1. Trattandosi di appalto interamente svolto al di fuori dei locali dell'Ente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.n.81/2008 ed in considerazione di quanto indicato con determina dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (attualmente ANAC) del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 (zero), atteso che non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con la stazione appaltante.
2. La Società ha quantificato in € _____ i costi afferenti all'esercizio della propria attività per l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

6. Clausola Broker

1. L'ACI, nell'esecuzione del presente contratto, è assistita dal R.T.I., costituito dalle società AON s.p.a. e GEA s.r.l., in qualità di *broker* assicurativo dell'Ente, individuato mediante espletamento della procedura aperta in ambito comunitario n. 14/2015 (CIG 6206285468) per il periodo dal 1° aprile 2017 al 30 settembre 2023.
2. Il compenso del *broker*, determinato nella misura del 2% (due per cento) fino al 30 settembre 2023, per il ramo non RC Auto. Per le annualità successive il compenso del *broker* corrisponderà alla provvigione offerta dalla società aggiudicataria della nuova procedura di gara, in corso di svolgimento, che ACI avrà cura di comunicare.
3. I compensi del *broker* resteranno a intero ed esclusivo carico della compagnia di assicurazione con la quale è stato stipulato il contratto in oggetto.
4. Salvo diversa ed espressa disposizione dell'ACI, il pagamento del premio relativo al contratto assicurativo stipulato dall'Ente con la compagnia di assicurazione aggiudicataria avviene tramite il *broker* che si impegna a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'ACI, nei tempi e nei modi previsti nelle relative polizze, e che provvederà alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

7. Condizioni generali di servizio

1. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, l'erogazione dei servizi assicurativi oggetto del presente contratto senza soluzione di continuità, a regola d'arte, nel rispetto

delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prestazioni contenute nel capitolato tecnico. A tal fine la Società dovrà disporre di idonee strutture che consentano di ottimizzare l'erogazione dei predetti servizi, di effettuare il costante monitoraggio e di adeguarsi agli *standards* di qualità previsti.

2. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dell'espletamento dei servizi.
3. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l'onere di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all'ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
4. La Società si impegna ad eseguire il servizio avvalendosi di personale professionalmente qualificato, addestrato e competente, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
5. La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'ACI le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse.

8. Rapporti tra le parti

1. La Società ha designato come referente del servizio _____, che sarà responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio del contratto, al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento dei servizi e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio con il responsabile del servizio della Società, dovranno intendersi rivolte direttamente alla stessa. Il responsabile del servizio, in particolare, dovrà coordinare le attività di competenza per assicurare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e verificare la conformità dei servizi, al fine di garantire il rispetto del livello di qualità definito, nonché formulare proposte per il miglioramento della *performance*. L'eventuale sostituzione del responsabile del servizio dovrà essere concordata con ACI, dietro presentazione del relativo *curriculum*.
2. Per l'ACI, i rapporti relativi all'esecuzione del contratto in oggetto verranno intrattenuti con il Servizio Patrimonio e Affari Generali, nella persona del RUP dr. Alessandro Grassi e del DEC dr.ssa Simona Sciacca e/o con il *broker*.

9. Governance del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto DEC controlla i livelli di qualità delle prestazioni ed ha il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e le comunicazioni inerenti alle attività tecniche ed amministrative del contratto, predisporre il verbale di inizio delle

- attività, controllare e certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
2. Al direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, competono, in collaborazione con il team di supporto, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile, nonché la verifica della regolare esecuzione da parte della Società, in conformità ai documenti contrattuali.
 3. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del medesimo RUP delle penali di cui all'art. 14 del presente contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti. Per quanto non stabilito dal presente articolo per le funzioni e le attività del DEC, si rimanda a quanto previsto all'art 101 del Codice e al Titolo III per le linee guida del Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» del D.M. n. 49/2018.

10. Oneri ed incombenze a carico della Società

1. La Società si impegna a curare, mediante personale dedicato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare, nonché a controllare la loro buona esecuzione in conformità a quanto richiesto.
2. La Società, in aggiunta a quanto disposto dall'art. _____ della polizza "Responsabilità Civile Patrimoniale" e dall' art. _____ della polizza "Tutela Giudiziaria" si impegna a fornire, ogni sei mesi a partire dalla data di decorrenza delle coperture assicurative, oggetto del presente contratto un report contenente l'evidenza dei sinistri denunciati dalla data di decorrenza del contratto e contenente le seguenti informazioni: numero sinistro, data di accadimento dell'evento, data della denuncia, tipologia evento, tipologia di garanzia, tipologia di indennizzo (diretto, indiretto), indicazione dello stato del sinistro (agli atti, senza seguito, sinistro liquidato con indicazione dell'importo, sinistro aperto, sinistro a riserva, sinistro respinto, sinistro senza seguito con motivazione) .

11 - Corrispettivo

1. Tutte le prestazioni e le attività, oggetto del presente contratto, saranno fornite dalla Società con i propri mezzi e la propria organizzazione senza altro onere diretto per l'ACI, né presente né futuro, per compensi, rimborsi, spese o altro.
2. L'importo del corrispettivo relativo alla copertura di ogni rischio assicurato è costituito dal premio formulato in sede di gara nell'offerta economica che ammonta a complessivi € _____ per il quadriennio e a € _____ annui (_____), comprensive dei massimali e delle condizioni migliorative relative ai rispettivi capitolati che devono intendersi qui integralmente trascritte.

3. Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e, pertanto, la Società stessa non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, salvo quanto stabilito dall'art. ___ (regolazione premio) della polizza per la responsabilità civile patrimoniale e dall'art. ___ della polizza per la tutela giudiziaria.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, la Società per i servizi assicurativi oggetto del presente contratto emette idonea quietanza di pagamento premio secondo le periodicità definite nei rispettivi capitolati tecnici.
5. Per la corretta gestione contabile, salvo diversi accordi o disposizioni dell'ACI, la Società si impegna a rimettere le suddette quietanze al *broker* dell'ACI Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle società AON s.p.a. amministrazione e GeA s.r.l., contestualmente alla scadenza.
6. Salvo diversi e successivi accordi tra le parti, il pagamento dell'importo del premio è effettuato dall'ACI al *broker* e da quest'ultimo riversato presso l'Istituto di credito indicato dalla Società assicuratrice, a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla predetta Società, previa verifica da parte dell'ACI che il servizio sia stato eseguito regolarmente e la trasmissione dei documenti sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Il versamento del premio effettuato dall'ACI al broker avrà effetto liberatorio nei confronti dell'assicuratore.
7. In ordine all'efficacia temporale delle garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o della Società faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'ACI e, pertanto, il mandato di pagamento effettuato nei confronti del *broker* sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'ACI stesso.
8. Non sono imputabili all'ACI gli effetti di ritardi nei pagamenti effettuati dal *broker* alla compagnia di assicurazioni.
9. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito in legge 266/2002, l'ACI procede al pagamento del premio assicurativo al *broker* previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
10. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.

11. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l'irregolarità, l'Ente potrà provvedere ai sensi dell'art. 30, comma 5-*bis*, del Codice per le inadempienze contributive accertate.
12. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovuto al personale dipendente della Società, l'ACI si riserva di applicare l'art. 30, comma 6, del Codice.
13. L'ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia s.p.a. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ACI applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
14. La Società dovrà, altresì, allegare alle richieste di pagamento del premio anche l'attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.
15. L'ACI, in ogni caso, opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi dell'art. 30 comma 5-*bis* del Codice, secondo le modalità che verranno definite di concerto con il proprio Ufficio Amministrazione e Bilancio, in conformità al sistema amministrativo-contabile dell'Ente. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte dell'ACI, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
16. Ai fini della liquidazione che avverrà in via anticipata all'inizio di ogni annualità assicurativa, ciascuna nota di pagamento premio, corredata della documentazione di supporto indicante il periodo di riferimento nonché la causale distinta per tipologia di servizio effettuato, dovrà essere trasmessa in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI) gestito dal Ministero della Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 03 aprile 2013, all'ACI – Ufficio Amministrazione e Bilancio – Area Fornitori – Via Marsala 8, 00185 Roma – Partita IVA 00907501001, completa di numero di repertorio del contratto, del codice identificativo di gara (CIG 9830416BE7), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico del Servizio Patrimonio che è CNCABS-Cdr 1101, nonché i numeri di Ordine di Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI-SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati.

Il pagamento è effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della nota di pagamento premio, purché completa dei riferimenti richiesti; si fa presente che, qualora la nota di

pagamento premio pervenga incompleta dei suddetti riferimenti, verrà respinta.

12.Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in conformità alla determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione dell'inadempimento ai suddetti obblighi all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente.
4. L'ACI verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 s.m.i.;
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-*bis*, della legge n. 136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi della determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2010, aggiornata con la delibera n. 556 del 31 maggio 2017, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

13 – Garanzia definitiva.

1. La Società dovrà costituire una garanzia definitiva in favore dell'ACI, con validità per l'intero periodo di vigenza del contratto, nella misura del 10% del corrispettivo contrattuale pari a € _____, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi e secondo le forme e le modalità di cui all'art.103 del Codice.
2. La mancata ed immotivata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento.

3. La garanzia è prestata dalla Società a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
4. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio.
5. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte della Società, degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione degli stessi.
6. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione.
7. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

14 - Livelli di servizio e penali

1. La Società ha l'obbligo di organizzare una struttura ed una procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerte tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all'invio della documentazione inerente la gestione dei sinistri, attivi e passivi, il pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei *report* periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art.10 , comma 2, del presente contratto, ovvero i tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall'ACI nelle varie fasi dell'espletamento del servizio oltre quelli già fissati, per ogni giorno di ritardo applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l'ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
4. Qualora l'applicazione di penali, da parte dell'ACI, superi per ammontare il 10% dell'importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto l'ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle

stesse entro 5 (cinque) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell'ACI.

6. Trascorso tale termine, le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
7. L'ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui all'art. 13.
8. L'applicazione delle penali non esonera la società dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all'immagine.
9. L'ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.

15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. La Società garantisce ad ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.

16 Cessione del contratto

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di vicende soggettive dell'esecutore del contratto come disciplinate dal Codice.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la

Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione, e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del DPR n. 445/2000.

3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, ferma restando l'inefficacia nei confronti dell'ACI dell'avvenuta cessione del contratto ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto in essere con la Società.

17. Cessione del credito

1. La cessione del credito può essere eseguita da banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura provata autenticata e devono essere notificate all'ACI. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 s.m.i.
2. E' fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. La legge n.136/2006 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.

18. Procedure di affidamento nel caso di fallimento, liquidazione giudiziale della Società o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.

1. In caso di fallimento della Società o di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto di appalto, si applica l'art. 110 del Codice, tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire 16 maggio 2022, ai sensi dell'art. 389, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 118 del 2021.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 110, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ACI provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto

migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

19. Obblighi di segretezza

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all'attività svolta dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'art. 326 c.p. che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

20. Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

1. Con lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, la Società assume il ruolo di Titolare Autonomo del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, comma 7 e 24 del Regolamento UE 2016/ 679 ("GDPR) e secondo quanto indicato dal parere del Garante per la protezione dei dati personali doc.w.n. 9196688 (newsletter Garante Privacy n. 458 del 28.10.2019).
2. Ferma restando l'autonoma titolarità del trattamento dei dati personali in capo al fornitore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Società deve agire nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, della normativa nazionale e dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali e può utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto.
3. L'Automobile Club d'Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte della Società con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali di terzi richiamata nel presente articolo.
4. Con riferimento ai dati personali indicati nel presente contratto, le Parti garantiscono che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione saranno trattati, nel rispetto della Normativa Applicabile, esclusivamente per l'esecuzione dello stesso.

21. Osservanza delle norme antinfortunistiche

1. La Società nell'esecuzione del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
4. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
5. La Società è l'unica responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali la Società dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
6. Tenuto conto delle caratteristiche del servizio, si conviene che non sono stati rilevati rischi da interferenza e, pertanto, non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.

22. Recesso

1. Ferme restando le norme sul diritto di recesso previste in ciascun capitolato tecnico prestazionale l'ACI ha diritto di recedere, a partire dalla seconda annualità, unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, mediante comunicazione alla Società a mezzo di posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
 - giusta causa;
 - mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la dematerializzazione/digitalizzazione dei documenti;
 - mutamenti di carattere normativo;
 - reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi;
 - motivi di pubblico interesse;
 - violazione della riservatezza in merito alle attività ed ai sinistri dei dipendenti dell'ACI;
 - frode e/o venir meno rapporto fiduciario;

- comportamenti contrari all'interesse dell'ACI e dei suoi assicurati; nei casi di cui agli articoli 88, comma 4-ter, e 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/11.
2. L'ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente ai servizi da eseguire. Tale facoltà di recesso parziale potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione alla Società mediante posta elettronica certificata. L'esercizio di tale facoltà non comporta comunque alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, salvo la riduzione del corrispettivo convenuto per le tariffe e gli importi dovuti per l'esecuzione di ciascun servizio.
 3. Qualora l'imprenditore o taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ACI ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, senza preavviso.
 4. Il recesso dal contratto, totale o parziale, avrà effetto dal giorno successivo in cui la relativa dichiarazione sia stata notificata alla Società. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.
 5. In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

23. Diffida ad adempiere e risoluzione

1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e, in ogni caso, a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto alla Società. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto

3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Società rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali la Società medesima deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con la Società, qualora l'inadempimento permanga, ACI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Il RUP nel comunicare alla Società la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
6. Con apposito verbale del Direttore dell'esecuzione, è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto negli altri documenti di gara.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico della Società è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Società la fornitura, ove ACI non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1°, del Codice.

24 - Clausole risolutive espresse

1. Il contratto si risolverà immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;
 - b) cessazione dell'attività dell'impresa in capo alla Società;
 - c) mancata tempestiva comunicazione, da parte della Società verso l'ACI, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - d) perdita, da parte della Società, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - e) violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale, retributiva;

- f) violazioni delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- g) violazione degli obblighi di segretezza, su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dalla Società nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- h) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal "Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente";
- i) cessione totale o parziale del contratto da parte della Società;
- j) applicazione di penali, da parte di ACI, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto;
- k) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI;
- l) mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;
- m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata da ACI;
- n) subappalto non autorizzato;

nei casi espressamente previsti nel presente contratto:

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, ACI comunicherà alla Società la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In caso di risoluzione del contratto imputabile alla Società, ACI procederà ad incamerare la cauzione prestata, ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, ACI applicherà in danno della Società una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Ente.
4. Il presente contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione CONSIP contenente condizioni economiche più vantaggiose per la fornitura oggetto di affidamento, salva la facoltà della Società di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri CONSIP.
5. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

25. Codice di Comportamento

1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici” e sulle disposizioni del Codice di Regolamento ACI. I testi integrali, ai quali si rinvia, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, www.aci.it - nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti.

2. La Società è tenuta a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione i codici di cui sopra, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.

26. Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti

1. La Società riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, la Società assume l'obbligo di comunicare immediatamente all'ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché rispetto all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. (normativa antimafia), come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
2. La Società prende atto che l'ACI si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
3. La Società è resa edotta, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

27. - Patto di integrità

1. La Società espressamente ed irrevocabilmente dichiara di accettare le clausole contenute nel patto di integrità allegato.

28. Disposizioni antimafia

1. L'Automobile Club d'Italia si avvale della facoltà, prevista dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della Informazione antimafia. L'Ente recederà dal presente contratto, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. La Società prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., non dovranno essere stati emessi provvedimenti e/o misure interdittive che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.
3. La Società assume espressamente l'obbligo di comunicare all'ACI l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo

rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

4. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l'ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

29. Foro competente

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

30. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto digitalmente.
2. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione del contratto, ad eccezione di quelle che per legge competono all'ACI.
3. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.

Postilla

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 3 Durata del contratto e proroga

Art. 4 Modifiche del contratto

Art. 5 Costi della sicurezza

Art. 6 Clausola Broker

Art. 7 Condizioni generali di servizio

Art. 11 Corrispettivo

Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 13 Garanzia definitiva

Art. 14 Livelli di servizio e penali

Art. 16 Cessione del contratto

Art. 17 Cessione del credito

Art. 18 Procedure di affidamento nel caso di fallimento-liquidazione giudiziale della Società
o di risoluzione del contratto-misure straordinarie di gestione

Art. 22 Recesso

Art. 23 Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

Art. 24 Clausole risolutive espresse

Art. 25 Codice di Comportamento

Art. 26 Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti;

Art. 27 Patto di Integrità;

Art. 28 Disposizioni Antimafia,

Art. 29 Foro competente;

Art. 30 Oneri fiscali e spese contrattuali;

Data

Per accettazione
(La Società)